

NORME GENERALI RELATIVE ALLE ASSEMBLEE FEDERALI NAZIONALI ELETTIVE

Assemblea Ordinaria Elettiva

Nell'ultimo quadrimestre precedente la scadenza del quadriennio Olimpico, e comunque non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, l'Assemblea ordinaria elettiva provvede alla elezione del Presidente, dei Consiglieri Federali e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il successivo quadriennio.

Il Presidente e i membri degli organi direttivi centrali restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

L'assemblea ordinaria elettiva provvede all'approvazione dei bilanci programmatici d'indirizzo del Consiglio Federale per il successivo quadriennio Olimpico di durata delle cariche ed alla verifica dei bilanci programmatici approvati per il precedente quadriennio Olimpico od al mandato per il quale sono stati approvati.

Assemblee: composizione, convocazione e votazioni

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee nazionali:

- a) i rappresentanti delle società affiliate;
- b) il Presidente della F.I.N.;
- c) i componenti del Consiglio Federale;
- d) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Presidente Nazionale del Gruppo Ufficiali Gara;
- f) i Presidenti dei Comitati Regionali o i loro delegati;
- g) gli atleti ed i tecnici di nazionalità italiana, maggiorenni e regolarmente tesserati, delegati nell'ambito delle società di appartenenza, nella misura rispettivamente del 20% e del 10% del totale della forza assembleare;
- h) i candidati alle cariche elettive.

Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

Hanno diritto a dieci voti di base i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato, all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

Si considera attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali.

Per effettiva attività sportiva federale si intende l'esseri classificate in uno dei seguenti Campionati:
NUOTO: Campionato regionale primaverile o estivo in una delle relative categorie (Esordienti – Categoria – Assoluti) nella eventualità dell'ottenimento da parte di 4 atleti di almeno 4 tempi che siano ricompresi, rispetto alle classifiche definitive dei predetti Campionati, all'interno della quota del 70% dei migliori tempi realizzati;

PALLANUOTO: Campionato giovanile o Campionato femminile;

NUOTO SINCRONIZZATO: Campionato regionale in una delle relative categorie (Esordienti – Categoria -Assoluti) con un minimo di 4 atlete complessivamente classificate negli esercizi obbligatori;

FONDO: Campionato nazionale e regionale con un minimo di 2 atleti classificati;

GRAN FONDO: Campionato di Gran Fondo con un minimo di 1 atleta classificato tra i primi 15;

MASTERS: Campionati Assoluti Nazionali di nuoto, Salvamento e Tuffi, con almeno 4 atleti classificati; Pallanuoto, se classificate per la fase Nazionale; Nuoto Sincronizzato se classificate con la squadra od in almeno due specialità tra singolo, duo e combinato nei Campionati Assoluti Nazionali. Ogni società in aggiunta al voto di base, nella misura di dieci, può avere un numero ulteriore di voti in rapporto alle classifiche riportate nella attività agonistica svolta, a condizione che le gare ed i campionati abbiano avuto regolare svolgimento.

Ai fini assembleari a ciascuna affiliata non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle affiliate aventi diritto di voto e, in ogni caso, nessuna affiliata può detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base.

A tale scopo, in base alle Classifiche societarie generali annuali del Campionato Nazionale di Società di Nuoto uomini, del Campionato Nazionale di Società di Nuoto donne, dei Campionati di Pallanuoto maschili, dei Campionati di Pallanuoto femminili, del Campionato Nazionali di Tuffi, del Campionato Nazionale di Nuoto Sincronizzato, del Campionato Nazionale di Nuoto per Salvamento, del Campionato Nazionale Master e del Campionato Nazionale di Nuoto di Fondo sono attribuiti: voti 40 alle Società di categoria A, voti 30 alle Società di categorie B, voti 20 alle Società di categoria C, voti 10 alle Società di categoria D. I voti sono attribuiti sulla base dei criteri indicati all'art.11, comma 4, dello Statuto federale.

Ciascuna Società affiliata è rappresentata in Assemblea da almeno uno dei seguenti tesserati: dal suo Presidente con a disposizione il 70% dei voti, da un rappresentante degli atleti con a disposizione il 20% dei voti, da un rappresentante dei tecnici con a disposizione il 10% dei voti. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici devono partecipare direttamente alle assemblee non possono ricevere né rilasciare deleghe.

Nell'Assemblea Ordinaria Elettiva il diritto di voto è determinato in base ai risultati dell'anno che si conclude se l'attività prevista per l'attribuzione dei voti sia stata ultimata; nel caso , invece, che l'attività non sia stata ancora portata a termine o la celebrazione dell'assemblea sia prevista nel mese successivo a quello di conclusione dell'attività, il diritto a voto è determinato in base ai risultati conseguito nell'anno precedente.

Le società, nell'ambito dei diritti di cui al precedente punto 5, lett.a), possono essere rappresentate in Assemblea esclusivamente da chi, avendo compiuto il 18° anno d'età, sia Presidente della Società o componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci, salvo quanto previsto dal successivo punto 10.

Non possono partecipare all'Assemblea, nemmeno per delega, coloro che risultino sottoposti a sanzione disciplinare della squalifica o della inibizione in corso di esecuzione , nonché coloro i quali risultino morosi per mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione o di tesseramento. Nelle Assemblee Regionali i Dirigenti di società possono rappresentare per delega altri affiliati nella misura massima di seguito indicata:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 50 affiliate votanti;

I Consiglieri e i Presidenti dei Comitati regionali, ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Regionali non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

La delega deve essere redatta per iscritto su documento che riporti l'intestazione dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto a voto.

Trascorsa un'ora della prima convocazione l'Assemblea s'intende regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione segreta e, per le Assemblee Nazionali elettive, con il ricorso a sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.

Il voto è valido anche in presenza di un numero di preferenze espresse inferiore a quelle previste per la totale copertura dei posti disponibili.

La votazione per acclamazione è ammessa solo per il conferimento di cariche "ad honorem".

L e deliberazioni devono riportare la maggioranza semplice dei voti validi presenti.

Il Consiglio Federale nomina una Commissione Verifica Poteri e una Commissione Scrutinio. I componenti di dette Commissioni non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Nelle Assemblee Nazionali Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

Possono essere eletti alla carica di Presidente soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto, abbiano depositato la propria candidatura almeno 40 giorni prima della data prevista per la celebrazione dell'Assemblea elettiva.

Il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

Qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta e in presenza di più candidati, si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto la maggiore percentuale di voti.

Elezione dei Consiglieri Federali

I Consiglieri Federali sono eletti dalla Assemblea Nazionale.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella singola categoria di appartenenza.

In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti.

I delegati possono esprimere in ciascuna categoria un numero massimo di preferenze pari ai candidati eleggibili in ciascuna singola categoria.

Nella composizione del consiglio federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore tre. A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti delle società sportive, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.

Se all'esito dello scrutinio non dovesse risultare integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.

Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta né la nullità dell'assemblea né l'invalidità dell'elezione dell'organo.

Presentazione delle candidature

Coloro che intendono concorrere alle elezioni a Presidente Federale ed a Consigliere Federale devono presentare la propria candidatura per iscritto alla Segreteria Federale entro e non oltre 40 giorni prima della data di celebrazione della assemblea, a pena di decadenza.

Non è ammessa la candidatura a differenti fasce di rappresentatività per le elezioni a Consiglieri Federali. Per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse. Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità previsti dal presente Statuto.

Comitati Regionali – Assemblee Regionali – Presidente Regionale

I Comitati regionali sono istituiti dal Consiglio Federale nelle Regioni con almeno dieci società affiliate con diritto di voto.

Essi rappresentano la Federazione nell'ambito della Regione, applicando e facendo applicare tutte le normative emanate dagli Organi Centrali.

I Comitati Regionali, eletti dalle Assemblee regionali formate dai delegati delle società affiliate, dai delegati degli atleti delle società affiliate e dai delegati dei tecnici delle società affiliate, tesserati nel rispettivo Comitato Regionale e aventi diritto di voto, sono composti dal Presidente e, fino a 40 società: da un Vice Presidente e otto Consiglieri di cui 2 eletti in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici.

Le modalità partecipative ed elettive delle assemblee Regionali sono le medesime stabilite per le Assemblee Nazionali all'art.11 commi 5 e 6 dello statuto.

Il Presidente e i Consiglieri sono eletti disgiuntamente dall'Assemblea Regionale con le modalità stabilite dall'art. 11 anche per quanto concerne il rapporto di partecipazione degli atleti e dei tecnici al Consiglio stesso.

Nei riguardi del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale si applicano tutte le norme dello Statuto, che disciplinano rispettivamente, candidature, le cariche, la decadenza, le dimissioni, l'impedimento temporaneo e definitivo e l'integrazione del Presidente e del consigliere Federale FIN. Per quanto non previsto nell'art.20 dello statuto, trovano applicazione le norme che disciplinano l'Assemblea Nazionale elettiva.

Collegio Regionale dei Revisori dei Conti – Revisore contabile territoriale

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti: 2 membri effettivi ed il supplente sono eletti dall'Assemblea regionale; 1 membro effettivo ed il supplente sono nominati dal Consiglio Federale. All'elezione del Presidente si procede con votazione separata da quella dell'altro membro effettivo e del membro supplente. Tutti i Revisori devono essere in possesso, all'atto della candidatura, del requisito dell'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.

Qualora in occasione dell'Assemblea regionale Elettiva non fossero presentate candidature in numero sufficiente da comporre il Collegio, l'Assemblea procederà comunque a votazione e il candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti dei presenti accreditati sarà eletto quale Revisore contabile territoriale del Comitato regionale.

I revisori durano in carica per il quadriennio e possono essere rieletti, non decadono in caso di decadenza del Consiglio Regionale.

Requisiti

La F.I.N. prevede procedure elettorali ispirate ai principi di democrazia interna ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizione di parità ed in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, assicurando forme di equa rappresentanza di atleti e atlete.

Possono ricoprire cariche federali elettive, e di nomina coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non aver riportato, nell'ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- e) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione alla candidatura.

Per la carica di consigliere federale e di consigliere degli organi periferici è previsto il possesso dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli indicati al precedente comma 2):

- a) quali Consiglieri Federali in rappresentanza delle società, essere stati tesserati per almeno 2 anni in una delle qualifiche previste alle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 5 del presente Statuto o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura;
- b) quali Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti, risultare atleti in attività al momento della presentazione della candidatura o aver partecipato nell'arco di due anni nell'ultimo decennio a Campionati Nazionali o Regionali;
- c) quali Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici, essere stati tesserati nell'ultimo decennio in tale qualifica per almeno 2 anni o risultanti in attività al momento della presentazione della candidatura.

Per le altre cariche federali è previsto, in aggiunta ai requisiti indicati al precedente comma 2), anche il requisito di essere o essere stati tesserati per almeno due anni in una delle qualifiche previste all'art.5 comma 1) dello Statuto.

Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

E' ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.

E' ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I. le Federazioni sportive nazionali le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti accertata dopo l'elezione o comunque intervenuta nel corso del mandato comporta la decadenza della carica.

Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.

Tabella voti - Elenco candidature

L'art. 6.1.6 dei Principi fondamentali degli statuti delle FSN/DSA emanato dal CONI è stabilisce che *“avverso la tabella voti e le candidature è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale”* e che *“l'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI”*.

L'art. 11, comma 12 bis dello Statuto prevede che nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. In recepimento al predetto principio CONI prevede inoltre che avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione da parte coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI, di seguito riportate.

Procedura impugnazione della Tabella Voti

- a) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
- b) Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e affiliata/e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate contro interessate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
- c) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale
- d) Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 1.b).
- e) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- f) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale

Procedura impugnazione delle candidature

- a) L'elenco delle candidature, ai sensi dell'art. 6.1.6 dei Principi, deve essere pubblicato sul sito internet federale con link diretto dalla homepage almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva.
- b) Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale della FSN/DSA a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente punto 2.a).
- c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente punto 2.a), il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
- d) L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
- e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale
- f) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 2.d).
- g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
- h) In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale

NORME DI GESTIONE DELL'ASSEMBLEA

Poteri – Deleghe

Al fine della partecipazione alla Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, i soggetti aventi diritto sono tenuti a registrare la loro presenza presso la Commissione Verifica Poteri.

Per la registrazione le Società devono presentare alla Commissione verifica Poteri:

- a) Il modello "Delega" riservato al Presidente della Società o suo delegato;
- b) Il modello "Attestazione" per la certificazione a firma del Presidente della Società del delegato individuato a rappresentare la categoria degli Atleti;
- c) Il modello "Attestazione" per la certificazione a firma del Presidente della Società del delegato individuato a rappresentare la categoria dei Tecnici.

Ai fini della registrazione della presenza, i soggetti aventi diritto devono presentarsi personalmente alla Commissione Verifica Poteri depositando, quale unico documento valido, il modello "Delega / Attestazione" di cui sopra dal quale risulti il diritto di voto.

Successivamente alla registrazione da parte della Commissione Verifica Poteri, non è ammessa alcuna modificazione della registrazione stessa.

Qualunque contestazione in ordine alla registrazione o mancata registrazione di soggetti aventi diritto a partecipare alla Assemblea, è di esclusiva competenza della Commissione Verifica Poteri che decide inappellabilmente prima dell'inizio dei lavori della Assemblea, ed in ogni caso immediatamente.

Direzione dell'Assemblea

I lavori della Assemblea della Federazione sono presieduti da un Presidente, coadiuvato da un Segretario, da una Commissione Verifica Poteri e da una Commissione Scrutinio.

Il Presidente della Assemblea è nominato dalla Assemblea con voto palese, anche su proposta del Presidente che assume la presidenza provvisoria preliminarmente all'apertura dei lavori.

Il Segretario della Assemblea è il Segretario Generale della Federazione assistito, ove previsto, dal Notaio il quale – se presente - provvede alla redazione del verbale.

La Commissione Verifica dei Poteri, composta da quattro membri di cui uno con la carica di Presidente ed uno con la carica di Segretario, è nominata dal Consiglio.

La Commissione Scrutinio, composta da quattro membri di cui uno con la carica di Presidente ed uno con la carica di Segretario, è nominata dal Consiglio.

L'Assemblea, prima dell'inizio dei lavori, può procedere alla nomina, con voto palese, di un vice-Presidente della Assemblea che sostituisce il Presidente della Assemblea in caso di suo temporaneo impedimento.

Il Presidente della Assemblea

Il Presidente della Assemblea svolge le funzioni di direzione dei lavori della Assemblea, ne disciplina i tempi, ne proclama i risultati ed ha autorità su ogni questione attinente le modalità operative di svolgimento della Assemblea stessa.

Il Vice-Presidente dell'Assemblea coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda e lo sostituisce in caso di impedimento momentaneo.

Il Segretario della Assemblea

Il Segretario della Assemblea redige il verbale della Assemblea da sottoscrivere da parte del Presidente della Assemblea e del Segretario stesso, salvo sia prevista la presenza di un Notaio.

Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda e lo sostituisce in caso di momentaneo impedimento.

Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri si insedia nel luogo di celebrazione della Assemblea almeno dodici ore prima dell'orario fissato.

La Commissione Verifica Poteri ha il compito di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche sul diritto di partecipazione alla Assemblea dei soggetti presenti, con facoltà di accertarne identità e qualifica.

La Commissione Verifica Poteri ha il compito di svolgere, in qualsiasi momento anche su richiesta del Presidente della Assemblea, verifiche sul numero dei soggetti presenti aventi diritto al voto.

La Commissione Verifica Poteri è tenuta a comunicare al Presidente della Assemblea il numero dei soggetti presenti aventi diritto al voto.

La Commissione Verifica Poteri è tenuta a redigere sommario verbale delle operazioni svolte.

Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri il Presidente, i Consiglieri Federali ed i candidati alle cariche federali.

Commissione Scrutinio

La Commissione Scrutinio ha il compito di svolgere le operazioni di scrutinio dei voti e la registrazione dei risultati, anche con l'ausilio di sistemi informatizzati atti a consentire, in caso di necessità o richiesta, di procedere allo scrutinio manuale dei voti.

La Commissione Scrutinio è tenuta a comunicare al Presidente della Assemblea la registrazione dei risultati di voto.

La Commissione Scrutinio è tenuta a redigere sommario verbale delle operazioni svolte.

Non possono far parte della Commissione Scrutinio il Presidente, i Consiglieri Federali ed i candidati alle cariche federali.

Integrazione ordine del giorno

I soggetti di cui all'art. 11.13 dello Statuto possono richiedere al Consiglio l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno della Assemblea almeno venti giorni prima della data di celebrazione della stessa, inoltrando la richiesta alla Segreteria federale.

In caso di mancata comunicazione da parte del Consiglio Federale di accettazione della richiesta entro il termine di successivi giorni dieci, la stessa si intende non accolta.

In caso di accoglimento della richiesta, o nei casi di cui all'art. 11.14 dello Statuto, l'ordine del giorno, così come integrato, deve essere tempestivamente inoltrato a cura del Presidente ai soggetti aventi diritto a partecipare alla Assemblea.

Modalità di discussione dell'ordine del giorno

I soggetti aventi diritto di partecipazione alla Assemblea possono richiedere al Presidente della Assemblea di:

- a. eseguire interventi nella discussione su uno o più punti all'ordine del giorno formulandone richiesta scritta al Presidente della Assemblea anticipatamente all'inizio della discussione del relativo punto all'ordine del giorno;
- b. presentare proposte di mozioni o raccomandazioni relative allo svolgimento dei lavori da sottoporre a votazione della Assemblea formulandone richiesta scritta al Presidente della Assemblea.

Il Presidente della Assemblea autorizza gli interventi e stabilisce la durata massima degli stessi, da intendersi limitati ad un solo intervento per ciascun richiedente sul medesimo punto all'ordine del giorno.

E' facoltà del Presidente, dei membri del Consiglio Federale e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti di eseguire interventi ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

Il Presidente della Assemblea decide in merito all'ammissibilità delle proposte di mozioni o raccomandazioni da sottoporre a votazione.

Votazioni

Le votazioni in Assemblea vengono effettuate con voto palese mediante appello nominale seguendo l'ordine di registrazione degli aventi diritto eseguito dalla Commissione Verifica Poteri.

Il Presidente della Assemblea ha facoltà di far eseguire le operazioni di voto, sempre in modo palese, mediante esercizio contestuale del diritto per alzata di mano.

Le votazioni per le cariche elettive avvengono con le modalità previste dallo Statuto. Le modalità di voto devono assicurare la tranquillità e segretezza del voto stesso.

La votazione per l'elezione del Presidente si effettua separatamente dalle altre votazioni per le cariche elettive.

Le votazioni alle altre cariche elettive, da eseguirsi dopo la proclamazione dei risultati della votazione alla carica di Presidente, possono essere effettuate anche congiuntamente.

Ai fini della determinazione degli eletti nella componente di genere diverso di cui all'art.14 dello Statuto si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti delle società sportive, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.

Se all'esito dello scrutinio non dovesse risultare integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.

Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico

I Principi fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA prevedono espressamente all'art. 6.1.5 che *“le Federazioni adottano sistemi di voto elettronico secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi”*.

Qui di seguito vengono elencate le indicazioni, i requisiti e le modalità che sono state stabilite dalla Giunta Nazionale per le procedure informatizzate elettorali (c.d. voto elettronico).

- Obbligatorietà del voto elettronico/Deroghe

In base al principio soprarichiamato, in linea generale, l'adozione di sistemi di voto elettronico in occasione delle assemblee elettive federali nazionali è da intendersi come obbligatoria.

Le singole FSN/DSA potranno stabilire di utilizzare in occasione delle assemblee elettive modalità di voto c.d. tradizionali (con l'utilizzo di schede cartacee) solo ed esclusivamente laddove per comprovate e rilevanti circostanze, l'utilizzo delle procedure di voto elettronico risultino palesemente sproporzionate rispetto alla consistenza numerica dei votanti e conseguentemente la spesa per l'acquisto del sistema sia antieconomica rispetto ai potenziali vantaggi. In tali casi, dovrà essere formulata da parte delle FSN/DSA formale richiesta di deroga alla Giunta Nazionale del CONI, che, valutate tutte le circostanze, deciderà nella prima riunione utile.

In ogni caso, non saranno concesse deroghe se il numero delle affiliate aventi diritto al voto è maggiore di n. 400.

Nelle assemblee elettive per gli organi territoriali l'utilizzo del voto elettronico da parte delle FSN/DSA è sempre facoltativa.